

**Paghiamo oggi il prezzo di decenni di mancate approvazioni di leggi adeguate e di conseguenti forzate applicazioni alternative di “reati satelliti”**

**Gli ultimi casi giudiziari confermano in modo definitivo una verità oggettiva: nel nostro Paese non esiste una (reale e seria) normativa a tutela dell'ambiente e della salute pubblica.**

### **Editoriale**

a cura del Dott. Maurizio Santoloci

Gli ultimi casi giudiziari, in particolare alcune sentenze in materia di disastro ambientale, confermano in modo oggettivo una verità storica che oggi si manifesta in modo chiaro ed inequivocabile: nel nostro Paese non esiste una (reale e seria) normativa a tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Le recenti clamorose Caporetto giurisprudenziali scontano oggi l'effetto pratico di trent'anni di mancata approvazione di un sistema giuridico coerente e penetrante nel settore, mentre fino ad oggi si sono fatte solo chiacchiere. Tutto l'arco di intervento giudiziario di questi ultimi decenni si è basato esclusivamente sull'applicazione forzata di norme che con l'ambiente e la tutela della salute pubblica in realtà non c'entrano nulla, anche se poi - per forza di cose - sono state applicate nel settore in questione stante l'assenza di norme dirette e specifiche. Ed il fatto che nel nostro Paese ancora oggi non esiste alcuna normativa seria e reale a difesa dell'ambiente e della salute pubblica è un dato oggettivo confermato da altro fatto altrettanto oggettivo: mentre scrivo questo editoriale ancora in sede parlamentare, dopo esattamente trent'anni, è ancora in discussione il nuovo, ennesimo ed ultimo progetto di legge sui delitti ambientali che deve essere approvato - appunto - da tre decenni nelle diverse formulazioni che - legislatura dopo legislatura - sono state puntualmente presentate e poi puntualmente non approvare. Se nel nostro ordinamento giuridico esistesse veramente un sistema normativo sui delitti ambientali, non si capisce perché in questo momento il Parlamento dovrebbe stare ancora discutendo un testo di legge per approvarli...

Dunque, resta da chiedersi: ma allora tutti i casi giudiziari di danni all'ambiente ed alla salute pubblica, fino ad oggi su quale norme sono stati basati? Risposta: praticamente e di fatto, sul nulla. Più specificamente: su reati tratti dalle leggi e codici che con l'ambiente e la salute pubblica non avevano nulla a che fare, e tali norme sono state forzatamente estrapolate ed applicate nel settore in questione per supplire alla storica e ancestrale carenza normativa in questione.

Conferma inconfutabile di questa teoria è il fatto che alla data odierna, nonostante tante belle chiacchiere e teorie filosofiche, non esiste ancora nel nostro ordinamento giuridico un reato specifico di danno ambientale.

Tanto è vero che nel pacchetto dei delitti ambientali ancora attualmente in discussione in sede parlamentare, uno dei reati in via di approvazione è proprio quello di danno ambientale. Dunque, ancora oggi tale reato non esiste e non è in vigore.

Va, infatti, sottolineato che tutta la normativa sul danno ambientale oggi vigente è soltanto una procedura civilistico/amministrativa di tipo risarcitorio economico che non contiene in se stessa però un reato specifico da contestare a chi commette un danno ambientale. Un pubblico ministero che oggi vuole contestare un reato di danno ambientale traendolo dalla normativa – appunto - sul danno ambientale, semplicemente non lo trova e non sa cosa contestare... Per promuovere l'azione penale per il reato di danno ambientale, e per scrivere un relativo capo di imputazione, serve un articolo e qualche comma, e non chiacchiere e teorie filosofiche. I capi di imputazione non si scrivono con le chiacchiere teoriche. E – dunque - fino a oggi siamo andati avanti andando a pescare dentro altre norme che non c'entrano nulla; e questo per supplire alla carenza normativa cronica e storica nel settore. Di conseguenza per trovare un "alias" surrogatorio del reato di danno ambientale che non esiste (e per creare di conseguenza il reato di "disastro ambientale innominato" che è solo un prodotto di interpretazione giurisprudenziale e non una norma specifica e diretta), ci si è rivolti all'articolo 434 del codice penale ("Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi") il cui testo recita: "Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro, è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene." Come appare evidente, la stesura di questo reato ideata mille anni prima che scaturisse sul nostro territorio il problema dei disastri ambientali, è totalmente avulsa da ogni collegamento con i danni all'ambiente e alla salute pubblica che oggi devastano il nostro territorio. Soltanto una giurisprudenza volenterosa e forzata ha tentato di applicarla ai disastri ambientali attuali per cercare di arginare il fenomeno, incollando forzatamente il termine "ambientale" dentro questo reato la cui struttura nativa è del tutto estranea a tale particolare e nuovo concetto... Si è così attivato un "reato satellite" (supplente rispetto al pluridecennale buco normativo esistente), che poi oggi, nelle ultime recenti sentenze, ha avuto una implosione endogena inevitabile manifestando tutta la sua inadeguatezza per le finalità di tutela ambientale e della salute pubblica. Applicare forzatamente un reato che non c'entra nulla a fatti di straordinaria gravità e conseguenza sociale doveva per forza portare prima o poi a quello che oggi recentemente è accaduto. D'altra parte, fino a oggi non c'era altra soluzione: tentare di applicare questo reato, o il nulla. Assolutamente il nulla. Il resto era e sono ancora oggi solo belle chiacchiere. E - di fatto - c'è rischio che da oggi in poi sarà appunto solo il nulla. Perché al di là dei problemi storici sulla prescrizione e simili, il vero punto debole delle sentenze in materia ambientale fino ad oggi è stato quello della non idoneità genetica dei reati rispetto ai fatti contestati, perché di volta in volta si è dovuto fare i salti mortali per cercare di adeguare le fattispecie reali dei crimini ambientali (dalle caratteristiche totalmente nuove inaspettate) all'interno di una impostazione di tipologie di reati che non avevano minimamente previsto – quando sono stati varati tanti anni fa - queste nuove ed attuali dinamiche criminali.

Andare a innestare in un reato che prevede come fatto principale il crollo di un edificio e i danni conseguenti, o altri disastri simili di impatto immediato e traumatico/violento, una giurisprudenza sulle morti d'amianto dopo anni dalle esposizioni o sulle devastazioni da rifiuti tossici e radioattivi con cancro conseguente emergente sempre dopo anni, è stata veramente una operazione giurisprudenziale dura e difficile. E la sorte di tale avventura giurisprudenziale è sotto gli occhi di tutti. Dal crollo di edificio ai tumori di origine ambientale causati da proiettili impazziti invisibili sparati in modo silente dai criminali ambientali, ci sono spazi siderali di difficoltà interpretative ed applicative che poi alla fine sono inevitabilmente emersi.

Ma il disastro ambientale non è l'unico grande buco nero di questo sistema. Basti pensare che - per quanto possa sembrare paradossale - noi in questo momento in Italia non abbiamo una normativa reale contro i danni da inquinamento idrico. Infatti, il sistema tabellare dell'attuale normativa sull'inquinamento idrico (parafrasato dall'arcaica legge-Merli del 1976 come principio di base genetico) è totalmente fallimentare perché non proibisce l'inquinamento, ma lo regola; non si punisce di inquinare, ma si punisce chi non rispetta le regole per inquinare. Sono due cose ben diverse. Le sanzioni sono per comportamenti formali e non per danni sostanziali. Tanto è vero che i prelievi non vanno eseguiti su quello che la norma chiama corpo recettore (cioè di fatto fogna, riferito anche alle migliori acque pubbliche del nostro Paese) ma nel pozzetto di ispezione aziendale un minuto prima che il liquame viene versato nelle stesse acque pubbliche. Con tutte le problematiche - poi - tecniche e giuridiche su tali prelievi e successive analisi che - di fatto - rendono problematico e difficilissimo un prelievo (e connessa analisi) efficace e - soprattutto - scevro da contestazioni sulla legittimità formale e procedurale. E le sanzioni alla fine sono poi comunque risibili, perché si tratta di sanzioni amministrative o di blande sanzioni contravvenzionali penali per lo più obblazionabili. Dall'effetto deterrente praticamente nullo. Ed anche in questo settore - per supplire a questa normativa solo di facciata e priva di ogni effetto concreto contro i crimini di grande inquinamento idrico - ecco la nascita dei "reati satelliti", tra cui in primo luogo il famoso reato di danneggiamento aggravato di acque pubbliche previsto dal codice penale. Un'altra necessaria, ma inevitabile, forzatura giurisprudenziale che per decenni ha consentito di contrastare un po' più efficacemente i grandi inquinatori. Ma anche qui un reato che giuridicamente non c'entra nulla con l'inquinamento idrico e - dunque - con tutte le sue difficoltà applicative (tra cui - in primo luogo - il fatto che tale reato non esiste in forma colposa, ma solo in forma dolosa e da qui la necessità di poter trovare spazi applicativi solo in caso di dolo eventuale...).

Ed ancora va ricordato l'articolo 674 del codice penale, il cui titolo è molto significativo: "Getto pericoloso di cose" ... Il testo: "Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro".

Un reato contravvenzionale da quattro soldi, nato nel codice penale per contrasti per lo più condominiali per puzze ed emissioni di tipo banale che generano - si badi - "molestie" ... Reato che una giurisprudenza volenterosa ha dovuto applicare in questi ultimi decenni anche ai grandi e giganteschi casi di inquinamento ambientale territoriale con rilevantissimi danni per la salute pubblica anche a livello di conseguenze cancerogene.

Grandi inchieste che sono un poi risultati giganti con un fragilissimo piedino d'argilla: questo reatuccio di modestissima portata che ha manifestato alla fine tutta la sua inadeguatezza, appunto perché nato giuridicamente non come reato ambientale ed a tutela della salute pubblica, ma per finalità completamente diverse e molto, molto più modeste e limitate.

E potremmo continuare a lungo con altri tipi di reati che in questi anni sono stati applicati per coprire il grande buco nero della mancata approvazione dei delitti ambientali, e che oggi alla fine hanno causato l'ecatombe giudiziaria che è stata sulle cronache nelle ultime settimane.

Su questo infelice esito di grandi casi giudiziari potremo discutere e scrivere per mesi andando ad esaminare in modo ermeneutico, filosofico ed universitario ogni singolo aspetto tecnico e giuridico, cavilli, norme e teorie a tutti i livelli. Ma la verità di base è molto più semplice e banale: questi casi sono implosi in se stessi perché il punto di partenza è stato sempre e comunque inevitabilmente un sistema di reati che non esiste, con ricorso a forzature giurisprudenziali che poi alla fine hanno causato l'inevitabile messa in luce della totale inadeguatezza genetica delle norme medesime. Oppure - in altri casi - è stata applicata contro i criminali ambientali ed i loro immensi traffici e smisurati guadagni, e per affrontare devastazioni ambientali terrificanti, la legislazione di settore che è caratterizzata da norme puramente formali, ingessate spesso in asettici livelli tabellari da ragioneria da tavolino, con sanzioni risibili di tipo amministrativo o contravvenzionale penale per lo più oblationabili o comunque con sanzioni irrisorie, con prescrizioni brevi che garantiscono azzeramento di tutto il meccanismo penale prima del terzo grado di giudizio. Una vite che ha girato a vuoto su se stessa con i risultati che poi vediamo di fatto sul territorio (la "terra dei fuochi" è un prodotto manualistico di questo stato di cose).

Dunque, nasce ancora una volta l'inevitabile ed assoluta esigenza di varare finalmente serie e chiare norme di delitti ambientali ed a tutela della salute pubblica. Ma anche qui dobbiamo stare attenti. Perché se le norme che andranno ad essere varate non saranno semplici, chiare e applicabili in via concreta e diretta senza lasciare spazio a filoni interpretativi di estenuante ed infinito dibattito, senza creare termini equivoci che poi si prestano alle più diverse chiavi di lettura, senza legare ogni violazione di danno sostanziale per la salute pubblica con la fettuccia metrica dei parametri e dei numeri analitici e tabellari, la situazione anziché migliorare potrebbe addirittura peggiorare.

Oggi in Italia si muore di parametri. Non importa se ti ammali o muori, perché se i parametri in provetta e in laboratorio sono in regola, allora anche la malattia e la morte sono perfettamente in regola. Se non si abbandona questa cultura ancestrale del parametro e del rispetto formale di regole solo astrattamente cartacee, continueremo ad avere sul territorio casi di disastro ambientale palesi e reali e morti per cancro conseguenti, ma sulla carta tutto continuerà ad essere in regola ed i criminali ambientali continueranno a farla franca.

Su questi punti chi sta decidendo in queste ore sul testo di legge in approvazione sui delitti ambientali dovrebbe fare una serie riflessione. Noi da parte nostra, fuori dal coro di tanti plausi ed entusiasmi, qualche critica l'abbiamo avanzata. E continuiamo a sostenere che se non si modificano alcuni punti, alcuni termini ed alcuni passaggi dei testi in itinere, la situazione potrebbe addirittura peggiorare anziché migliorare. Perché i delitti ambientali non devono essere solo un lustrino cartaceo, ma poi devono essere praticamente applicabili in sede giudiziaria contro i criminali ambientali.

Basta un termine non chiaro per creare un varco micidiale nella reale e pratica applicazione della norma. Basta un richiamo dal contenuto flessibile per aprire un decennio di filoni interpretativi ermeneutici che poi vanificano ogni azione sul territorio.

Oggi servono ipotesi di reati ambientali con gli stivali ai piedi. Perché è con gli stivali ai piedi che si contrastano i crimini ambientali. A livello sostanziale, ma anche procedurale. Perché poi è spesso la procedura che azzerà e vanifica di fatto tutto. Oltre che l'assenza pratica di contenuti come è stato per il passato. Ricordiamoci al proposito le grandi belle chiacchiere sul danno ambientale, quando poi ci si è dimenticati di inserirci dentro il reato di base... Tutto bello sulla carta, ma poco (nulla) effetto pratico sul territorio. Vogliamo continuare così?

Maurizio Santoloci

*Publicato 8 gennaio 2015*